

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazioni</i>)	3
ERRATA CORRIGE	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 novembre 2015. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al collega Aniello FORMISANO che ha presieduto con equilibrio e competenza i lavori del Comitato nel prece-

dente turno di presidenza e formula, altresì, i migliori auguri al vicepresidente Andrea GIORGIS, che subentrerà nelle funzioni di Presidente per il prossimo turno.

Introducendo il decreto-legge in esame, fa presente che esso, come si è purtroppo già verificato altre volte nel recente passato, interviene a prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in via retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore, dando copertura normativa all'impegno dell'Italia dal 1° al 31 ottobre 2015. Nello stigmatizzare tale circostanza, osserva come essa appaia tanto più grave in quanto si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale. La questione, nella proposta di parere che intende sottoporre al Comitato, forma oggetto di un'apposita raccomandazione la quale, tuttavia, non può che essere configurata in termini di auspicio per il futuro. Dotati di cogenza sono invece i restanti rilievi che intende formulare. Si tratta, in particolare, di una condizione, volta a sollecitare la soppressione del comma 3 dell'articolo 9, che dispone l'elargizione di una serie di contributi volontari in favore di alcuni organi ed il cui inserimento in un decreto di proroga

di missioni militari appare a suo avviso inopportuno, ed una raccomandazione, volta a sollecitare la puntuale applicazione, da parte del legislatore, del disposto dell'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988.

Auspucando che i relatori presso le Commissioni di merito si facciano carico di recepire tali ultimi rilievi, sottopone all'attenzione del Comitato la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3393, recante conversione in legge del decreto-legge n. 174 del 2015 e osservato preliminarmente che esso, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 ottobre 2015, è stato pubblicato in « Gazzetta ufficiale » e presentato alla Camera, in prima lettura, a distanza di 18 giorni, il 30 ottobre 2015;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici, che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 31 dicembre 2015, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

sebbene connessa con il contenuto del decreto-legge e genericamente riconducibile al titolo e al preambolo dello stesso, appare invece non del tutto omogenea con il nucleo essenziale del provvedimento la disposizione, recata dall'articolo 9, comma 3, che autorizza l'erogazione di una serie di contributi volontari in favore di alcuni soggetti, tra i quali lo

United Nations System Staff College di Torino e l'Istituto italo-latino americano;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato, – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare – in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derivate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede « a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate » (comma 1, lettera a)) e che « Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la

produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito » (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all'articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all'articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all'articolo 6, comma 1, sulla competenza territoriale dei tribunali militari, sulla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale; all'articolo 7, comma 1, in materia contabile;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, in data 31 ottobre 2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° al 31 ottobre 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale;

il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trattandosi di « atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

verifichi la Commissione l'opportunità dell'inserimento della previsione (recata dall'articolo 9, comma 3), di una serie di

contributi volontari in favore di alcuni soggetti nell'ambito di un decreto-legge di proroga delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

Il Comitato formula, infine, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale;

in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 534 del 4 novembre 2015, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 9, prima colonna, tredicesima riga, sostituire la parola: « 96 » con la parola: « 16 ».

Conseguentemente aggiornare il titolo.